

Allegato c'
drup 6405/4306

STATUTO ASSOCIAZIONE
"MARY'S MEALS ITALIA ODV – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITA', OGGETTO, DURATA

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NORMATIVA APPLICABILE

È costituita l'Associazione denominata "MARY'S MEALS ITALIA ODV" (di seguito, "Associazione") ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore fino a quel momento la sua denominazione sarà solo Associazione "MARY'S MEALS ITALIA".

L'Associazione si configura quale Ente del Terzo Settore ed è senza scopo di lucro neppure indiretto ed ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all'elettività ed alla gratuità delle cariche associative ad eccezione dell'organo di controllo e del revisore legale ove nominati.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

ARTICOLO 2 – DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 3 – SEDE

L'Associazione ha sede a Roma e il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, istituire e sopprimere uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate anche in altri comuni sia in Italia che all'estero.

L'Associazione appartiene ai suoi aderenti, che ne determinano l'organizzazione e il governo attraverso gli strumenti previsti nel presente statuto.

ARTICOLO 4 - ADESIONE ALLA RETE INTERNAZIONALE MARY'S MEALS INTERNATIONAL

Mary's Meals Italia fa parte del più ampio Network composto da Mary's Meals International e vari Affiliati in diversi Paesi del mondo, che ha come missione quella di fornire pasti gratuiti ai bambini nelle scuole dei Paesi più poveri del mondo al fine di garantire che i bambini abbiano a disposizione almeno un pasto al giorno. Incentivare le famiglie ad iscrivere i bambini a scuola grazie alla garanzia di un pasto giornaliero e nutriente.

ARTICOLO 5 - SCOPO

L'Associazione è aconfessionale, apartitica ed è organizzata in modo democratico.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria.

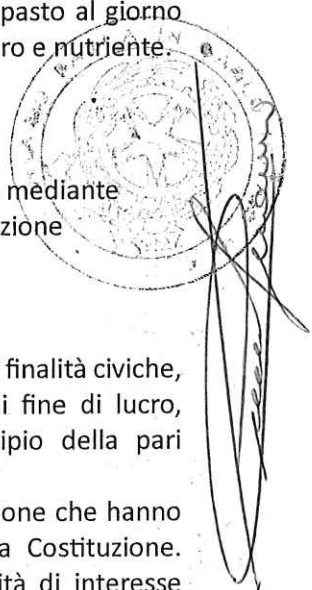
ARTICOLO 6 – OGGETTO SOCIALE

L'Associazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini e gratuità delle cariche sociali.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione che hanno ispirato l'associazione stessa e, in particolare, nel rispetto dell'art. 118, comma 4 della Costituzione. L'associazione intende svolgere ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs n.117/2017 le seguenti attività di interesse generale, in particolare:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (di cui alla lettera d art.5);

Giuseppe Oli



- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (di cui alla lettera n art.5);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo) (di cui alla lettera u art.5);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) (di cui alla lettera w art.5);

In concreto si propone come principale scopo lo svolgimento di attività in aiuto dei bambini e le loro famiglie che non dispongono neanche dell'essenziale, che si trovano in situazione di disagio o indigenza, attraverso il supporto e il sostegno a progetti, promossi da Mary's Meals in varie località geografiche in tutte le parti del mondo.

A tale fine l'Associazione si propone di:

- Consentire ai bambini che frequentano le scuole in condizione di malnutrizione di migliorare il rendimento scolastico.
- Acquistare, dove è possibile, il cibo direttamente sul posto per sostenere la comunità di agricoltori locali.

L'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, può svolgere, a norma dell'articolo 7 CTS, attività di raccolta fondi, raccolta di disponibilità professionali, attività di divulgazione, sensibilizzazione e educazione, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore, impegnando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

La dichiarazione di valori prevede: fiducia nell'innata bontà delle persone; rispetto della dignità dell'essere umano e della vita familiare; buona amministrazione delle risorse a noi affidate.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà:

- a. ricevere contributi da Enti pubblici o privati sia in Italia che all'estero a sostegno di progetti e/o iniziative proposte dall'Associazione stessa;
- b. cooperare con altre Associazioni aventi finalità analoghe anche operanti in altri settori artistici;
- c. accettare fondi privati o pubblici per aumentare solo ed esclusivamente il patrimonio dell'Associazione;
- d. ricevere contributi da membri dell'Associazione, lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

In via secondaria e strumentale, l'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, CTS.

L'Associazione, per il perseguimento dei propri scopi, potrà porre in essere una serie di iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse. L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle prestazioni libere, gratuite e volontarie, degli associati. Come previsto dall'art. 33 co.1 del Decreto lgs 117/2017 in caso di necessità, le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

TITOLO II – PATRIMONIO ED ENTRATE

ARTICOLO 7 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate, comunque denominate e specificatamente destinate ad incremento del patrimonio, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità di utilità solidaristiche e di utilità sociali. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione, Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica ex art.22 co. 4 una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni.

Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente;

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

ARTICOLO 8 – ENTRATE

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- dalle quote associative;
- dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato,
- dai contributi degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali delle ETS;
- da proventi derivanti da raccolte fondi;
- gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'organo di controllo, ove esistente, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non



costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ARTICOLO 9 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri e altri membri degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra l'Associazione e qualsiasi altro soggetto.

TITOLO III – ASSOCIATI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

ARTICOLO 10 – SOCI

Sono Soci dell'Associazione e possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche, ivi inclusi enti pubblici e privati, nonché associazioni (riconosciute o non riconosciute), fondazioni e comitati, sia italiani sia esteri che non siano soggette a limitazioni legali o statutarie e che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia e che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi e versino le eventuali quote associative determinate dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati. È espressamente prevista l'assenza di collegamento tra la partecipazione sociale e la titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri senza deroga alcuna e il numero dei Soci è illimitato.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Chiunque intenda aderire all'Associazione in qualità di socio deve formulare al Consiglio Direttivo un'espressa domanda scritta che contenga per le persone fisiche, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; per gli enti, la denominazione, l'indirizzo della sede legale, i dati del legale rappresentante, nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione, nonché l'impegno ad osservarne lo statuto, l'eventuale regolamento interno (ove adottato) e le deliberazioni degli organi associativi.

Sull'ammissione all'Associazione delibera con provvedimento motivato nella prima seduta utile il Consiglio Direttivo. In caso di rifiuto, il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni, motiva il rigetto e lo comunica all'interessato. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di eventuale rigetto l'aspirante socio può richiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, e se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. La qualità di socio è acquisita a far data dall'approvazione della domanda. Da questo momento il socio sarà iscritto nell'apposito libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo. Il contributo associativo è annuale, non è trasferibile, non è trasmissibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull'importo della quota sociale annuale.

Il Consiglio Direttivo con voto dei due terzi dei presenti procede anche all'espulsione dei Soci che per gravi motivi abbiano reso incompatibile la loro presenza/permanenza nell'Associazione.

ARTICOLO 11 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno diritto di:

- partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria ed esprimere il proprio voto, sia direttamente sia mediante delega scritta conferita ad altro socio (ogni socio può essere portatore di due deleghe scritte);
- in caso di soci minorenni il diritto di voto viene espletato da chi ha la responsabilità genitoriale;

- essere informati sulla vita e sulle attività dell'Associazione in conformità a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto;

- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

- essere rimborsati delle spese, documentate ed effettivamente sostenute, per le attività prestate che siano state preventivamente programmate ed approvate dal Consiglio Direttivo;

I soci, con la sottoscrizione della domanda di adesione, si impegnano a rispettare i seguenti obblighi:

- osservare le disposizioni del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno;

- osservare le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- versare nei termini la quota associativa annua, laddove il Consiglio Direttivo deliberi di introdurre tale obbligo;

- tenere un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.

L'eventuale quota o contributo associativo è intransmissibile e non rivalutabile.

La qualità di Socio è assunta a tempo indeterminato e viene meno in seguito a:

- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo, la dichiarazione di recesso ha effetto con la scadenza dell'anno in corso;

- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione o scioglimento per le persone giuridiche;

- il mancato versamento della quota associativa per almeno un anno;

- indegnità, incompatibilità, inidoneità, o per qualsiasi altro grave motivo che, a giudizio del Consiglio Direttivo, renda incompatibile la permanenza del Socio nell'Associazione.

La cancellazione o l'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei presenti. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio, il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea dei Soci mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente del Consiglio Direttivo. È comunque fatto salvo il ricorso al giudice ordinario.

I soci recedenti o esclusi o che comunque abbiano cessato di aderire all'Associazione non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati e non vantano alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. L'esclusione di un associato diventa operante dall'annotazione della stessa nel libro degli associati.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

L'esercizio del diritto a presentarsi come candidato alle elezioni per formare parte degli organi associativi dell'Associazione richiede che siano passati almeno 30 (trenta) giorni dal momento in cui il Consiglio Direttivo abbia approvato l'ingresso del nuovo associato nell'Associazione.

TITOLO III – SISTEMA DI GOVERNANCE

ARTICOLO 12 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;

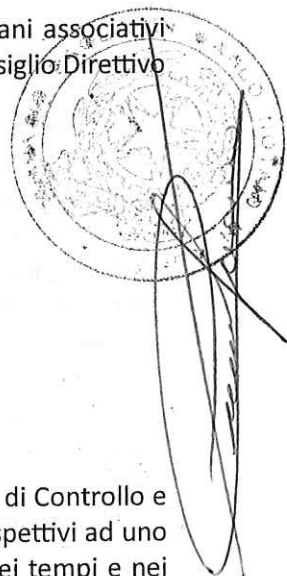
- l'Organo di controllo (qualora istituito);

- il Revisore legale dei conti (ove nominato).

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito ad eccezione eventualmente dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato alla Revisione Legale. In caso di affidamento di incarichi gestionali od ispettivi ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, questi possono ricevere un compenso nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio stesso. Ai soci in carica spetta il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento di attività preventivamente concordate.

ARTICOLO 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composto da tutti i soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa.



L'Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo e ove predisposto del bilancio sociale e di quanto all'ordine del giorno specificato in convocazione.

La convocazione avviene mediante avviso di convocazione affisso nella sede legale dell'Associazione e pubblicazione sul sito web dell'Associazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Copia dell'avviso di convocazione viene inviata all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax di quei soli Soci che si saranno fatti parte diligente nel comunicarlo nel modulo di iscrizione o con successiva comunicazione alla sede dell'Associazione.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare. All'Assemblea potranno partecipare anche i Soci collegati in "teleconferenza" o in "video-conferenza" o altra tecnica telematica di comunicazione a distanza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare è necessario che: (i) sia consentito al presidente dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'assemblea, di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. La specifica disciplina tecnica dello svolgimento della Assemblea con dette modalità telematiche a distanza sarà adottata dal Consiglio Direttivo e comunicata a tutti i Soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota.

All'Assemblea Ordinaria compete deliberare riguardo:

- l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente preventivo, (art. 13 C.T.S.)
- l'approvazione del bilancio sociale qualora predisposto in maniera volontaria o in quanto obbligatorio per legge, (art. 14 C.T.S.)
- la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo,
- nomina e la revoca dell'Organo di Controllo (qualora istituito),
- la nomina e la revoca del Revisore legale dei conti (ove nominato),
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

All'Assemblea Straordinaria compete deliberare riguardo:

- le modifiche dello Statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- le altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto. L'Assemblea si convoca inoltre ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando il Presidente del Consiglio Direttivo, o almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza (in proprio o per delega) della maggioranza dei soci, e le relative deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (in proprio o per delega). Le deliberazioni di modifica dello statuto sono adottate dall'Assemblea straordinaria che è valida in prima convocazione con la presenza (in proprio o per delega) di almeno tre quarti dei soci e voto favorevole della maggioranza dei presenti e in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le proposte di modifica dello statuto, determinate e specifiche, possono essere formulate di propria iniziativa dal Consiglio Direttivo ovvero possono essere presentate da almeno la metà più uno dei soci al Consiglio Direttivo, il quale, preso atto della ritualità della richiesta, convoca l'Assemblea straordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta. Le proposte di modifica devono essere riportate integralmente in allegato

all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per deliberare in ordine ad esse. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. I membri del Consiglio Direttivo non hanno voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Ogni Socio dispone di un voto all'Assemblea dei Soci. Nel caso di partecipazione di persone giuridiche, queste non potranno avere oltre 5 voti a disposizione, il numero di voti verrà definito al momento dell'accettazione di questi come soci ed indicato nel libro soci. Un Socio assente può dare mandato scritto ad un altro Socio per rappresentarlo. Sono ammesse un massimo di 2 (due) deleghe per Socio.

Presiede l'Assemblea Generale dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, il Presidente o il Vice Presidente o uno dei membri del Consiglio Direttivo, o altra persona designata di volta in volta dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice dei Soci presenti e/o rappresentati. Svolge l'attività di Segretario dell'Assemblea un Socio designato dal Presidente dell'Assemblea.

ARTICOLO 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri effettivi compreso tra un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea e scelti tra i Soci dell'Associazione (ovvero, in caso di Soci persone giuridiche, anche tra le persone da costoro indicate). Si applica l'articolo 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Requisiti indispensabili per essere membro del Consiglio Direttivo sono essere associato, in pieno godimento dei diritti civili e non incorrere in motivi di incompatibilità legale o statutaria.

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla nomina provvede a nominare al proprio interno il Presidente del Consiglio Direttivo e le altre cariche del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, Vice Presidente (qualora istituito), Tesoriere (ove nominato), Segretario (ove nominato), Consiglieri. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, nonché il Segretario e il Tesoriere, durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo resterà in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Non potranno ricoprire la stessa carica per più di 9 anni o 3 mandati completi.

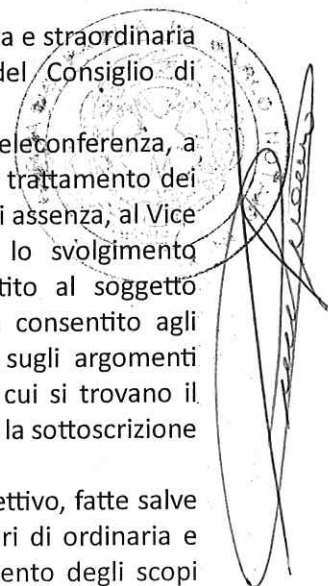
I consiglieri, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste all'articolo 26, comma 6, CTS, a quali di essi sia attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando uno dei Consiglieri ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare. Il Consiglio Direttivo si deve riunire almeno due volte all'anno per la determinazione della quota annuale e per la predisposizione del bilancio consuntivo e ove necessario del bilancio sociale.

Compete al Consiglio Direttivo deliberare sulle questioni che riguardano la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ferme restando le competenze dell'Assemblea e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In particolare è necessario che: (i) sia consentito al Presidente (oppure, in caso di assenza, al Vice Presidente) di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Delle riunioni del Consiglio è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente. Il Consiglio Direttivo, fatte salve le materie tassativamente riservate all'Assemblea dei Soci, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi.



Le riunioni del Consiglio Direttivo si considerano validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Salvo ove diversamente previsto dal presente statuto, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo sono approvate sempre ed in ogni caso con la maggioranza semplice degli intervenuti alla riunione. Il Consiglio Direttivo potrà farsi coadiuvare da volontari o, se le disponibilità finanziarie lo consentono, da persone retribuite regolarmente, sia come lavoratori autonomi o professionisti che come lavoratori dipendenti o assimilati, secondo le modalità prestabilite da eventuali schemi di delega e procure. Il Consiglio Direttivo dovrà produrre all'Organo di Revisione contabile se istituito, almeno 15 gg. prima dello svolgimento dell'Assemblea, il bilancio e gli allegati esplicativi dovrà inoltre produrre anche il bilancio sociale qualora predisposto volontariamente o per legge.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre il potere di autorizzare eventualmente l'apertura di Sezioni Periferiche dell'Associazione che da esso dipenderanno, anche amministrativamente.

Il Consiglio Direttivo provvederà all'utilizzo e all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto degli scopi sociali. L'amministrazione del patrimonio e delle entrate dell'Associazione è di competenza del Consiglio Direttivo. Le spese ordinarie sono di competenza del Presidente del Consiglio Direttivo, mentre le spese straordinarie sono deliberate collegialmente dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15 – PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sull'attuazione delle deliberazioni, compie gli atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo. La rappresentanza legale dell'Associazione, nei confronti di terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, cessazione o impedimento, al Vice Presidente (ove nominato) o al Consigliere più anziano per età.

Il Presidente presiede alle adunanze del Consiglio Direttivo e all'Assemblea, dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e, con l'assistenza del Tesoriere (ove nominato), custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità. Il Presidente svolge le attività necessarie alla vita dell'Associazione in stretta collaborazione con gli altri membri del Consiglio Direttivo, ai quali può conferire procure speciali o generali per lo svolgimento delle attività di gestione dell'Associazione ed in particolare ad operare sui conti bancari e postali e di ogni altro tipo, nonché a svolgere ogni altra operazione finanziaria. Tali procure, tuttavia, non possono riguardare funzioni istituzionalmente attribuite all'esclusiva competenza del Presidente. In caso di necessità o urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo, tiene aggiornata la contabilità e la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16 – ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 30, comma 2, CTS ovvero al comma 4, del medesimo articolo oppure su delibera dell'Assemblea.

L'organo di controllo durerà in carica tre anni e scade in coincidenza con l'adunanza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al 3° (terzo) esercizio di durata della sua carica e potrà essere rinominato.

I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora espressamente incaricato, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS.

Esso può esercitare inoltre il controllo legale dei conti qualora l'associazione dovesse superare i limiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117 2017 e gli sia espressamente richiesto.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle vigenti normative in materia. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 17 - REVISORE LEGALE

L'associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro qualora superi i limiti preisti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017. L'attività di revisione, se istituita, può essere affidata ad un solo Revisore Unico anche non Socio o ad un Collegio dei Revisori composto anche da non Soci. Il revisore legale rimane in carica tre anni e può essere rinominato.

TITOLO IV – ESERCIZI – BILANCI – LIBRI

ARTICOLO 18 – ESERCIZI

L'esercizio dell'Associazione si apre il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e, se ritenuto necessario, un bilancio preventivo.

ARTICOLO 19 – BILANCIO D'ESERCIZIO

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell'Associazione e i risultati di gestione indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa o di entrata per l'esercizio annuale successivo. Qualora obbligatorio o comunque predisposto, il bilancio sociale sarà redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs. 117/2017 e come meglio specificato al Decreto del Ministro del Lavoro del 4/7/2020 e successive integrazioni e modificazioni.

I bilanci (consuntivo, preventivo e, ove previsto, sociale) sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione dei Soci e dell'Organo di revisione dei conti, se nominato, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

Gli schemi di bilancio saranno quelli previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro del 5/3/2020 o dagli schemi successivamente previsti, in particolare sarà formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Il bilancio può essere integrato da un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in Assemblea entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale.

Il bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. A tal fine, per ciascuna attività di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese ad esse relative.

ARTICOLO 20 – BILANCIO SOCIALE

Ove ne ricorrano i presupposti ai sensi di legge, per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

ARTICOLO 21 – LIBRI SOCIALI

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l'Associazione dovrà tenere:



- a) il Libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, l'Associazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali purché ne facciano motivata istanza al Presidente dell'associazione e dovranno essere esibiti entro 10 giorni dalla richiesta. Le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

TITOLO V – NORME SUL VOLONTARIATO

ARTICOLO 22 – VOLONTARI E ATTIVITA'

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da eventuale regolamento interno (ove adottato) o da previa autorizzazione entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 CTS. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 23 – LAVORATORI

In caso di necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati, nei limiti consentiti dall'articolo 8 c. 3 L. 117/17 e successive modificazioni e integrazioni. L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altri Enti non lucrativi.

TITOLO VI – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 24 - SCIoglimento

L'Associazione si scioglierà per impossibilità di funzionamento o per volontà dell'Assemblea generale dei Soci. L'Associazione si estingue qualora:

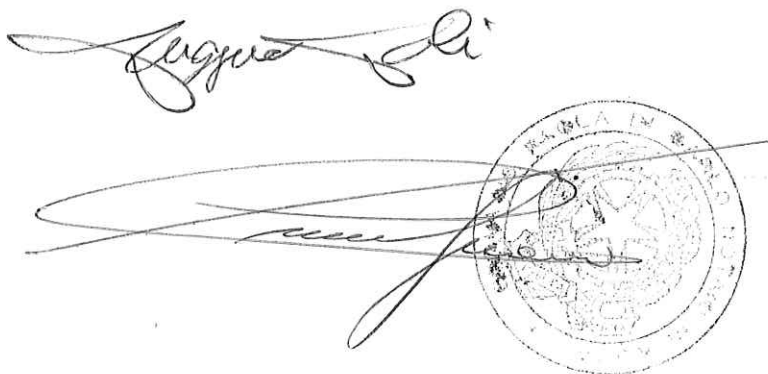
- (a) gli scopi siano divenuti impossibili da raggiungersi o di scarsa utilità;
- (b) il patrimonio sia divenuto insufficiente ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- (c) sia venuta meno la pluralità degli associati;
- (d) l'Assemblea abbia adottato una apposita delibera in tal senso; ovvero
- (e) al ricorrere delle altre cause di estinzione previste dal Codice Civile.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con una maggioranza dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 D. Lgs. 117/17, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore., secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 25 – NORME TRANSITORIE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia. Si richiedono agevolazioni ex art. 82 co. 3 e 5 Decreto Lgs. 117/2017.

The image shows a handwritten signature in cursive script, followed by a circular official stamp. The stamp contains a central emblem and text around its perimeter, which is partially obscured by the signature and other scribbles.

IO SOTTOSCRITTA DOTT.SSA PAOLA GERVASIO, NOTAIO IN ROMA
CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO
E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO CONSERVATO NELLA MIA
RACCOLTA

ROMA, ventotto luglio duemilaventitre

F.to digitalmente

NOTAIO Paola GERVASIO